



Soprintendenza del Mare

## D.P.R. N.805 DEL 3/12/1975

Art. 1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari secondo la legislazione vigente. Tutela ogni altro bene del patrimonio culturale nazionale che non rientri nella competenza di altre amministrazioni statali o che gli sia attribuito da leggi successive.

Art. 2. I beni culturali sono patrimonio nazionale. Le regioni, oltre ad esercitare le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e quelle eventualmente da trasferire o delegare ai sensi dei decreti da emanarsi per l'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, collaborano con l'amministrazione statale nell'attività di tutela secondo modi e forme che potranno essere stabiliti di comune accordo. Le regioni concorrono all'attività di valorizzazione secondo programmi concordati con lo Stato. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3. è istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni: a) pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonché sulla attuazione dei medesimi; b) esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione; c) verificare in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attività e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli istituti centrali; d) esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali; e) esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti culturali; f) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.

Art. da 4 a 30 OMISSIS

Art. 31. Alle soprintendenze archeologiche è affidata la cura dei beni archeologici e degli scavi. Salvo quanto disposto per la competenza delle soprintendenze archeologiche, sino a quando resta in vigore la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, alla cura dei beni culturali contemplati da questo decreto provvedono le soprintendenze per i beni artistici e storici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, queste ultime per i beni costituiti da edifici, ville, complessi immobiliari. Per i beni d'interesse artistico aventi natura di cose mobili o pertinenziale, che si trovino nell'interno di detti beni, la competenza è fissata con decreto del Ministro, sentita la conferenza dei capi degli uffici prevista dall'art. 32. La tutela ambientale dei beni culturali contemplati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è attribuita comunque alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici. Alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici è affidata, altresì, la tutela dei beni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché di quelli contemplati da leggi speciali. Dette soprintendenze, per quanto attiene all'aspetto urbanistico della tutela e della valorizzazione dei beni medesimi, mantengono relazioni con le amministrazioni regionali e comunali. Alle soprintendenze archivistiche è affidata la vigilanza e la tutela sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi di interesse storico, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati a sensi del decreto del Presidente della archeologici e da due esperti, di cui uno designato dalla Regione. La commissione è nominata con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, a seconda della natura delle cose e delle località da tutelare.

ARTT.32-79 E ALLEGATI OMISSIS